

Chiesa Cristiana Evangelica Battista
Rivoli (TO)

(Chiesa avente parte nell'UCEBI)

STATUTO

*Testo rielaborato e redatto da Guido Bertrando e Avernino Di Croce
su incarico del Consiglio di Chiesa della Chiesa Battista di Rivoli.*

Rivoli, 17 febbraio 2008

PREAMBOLO COSTITUTIVO

TITOLO I
La Chiesa

Art. 1 La Chiesa

TITOLO II
Il Battesimo e la Cena del Signore

Art. 2 Il Battesimo
Art. 3 La Cena del Signore

TITOLO III
I membri di Chiesa

Art. 4 Appartenenza alla Chiesa
Art. 5 I membri di Chiesa
Art. 6 La popolazione ecclesiastica
Art. 7 Le responsabilità dei membri effettivi
Art. 8 Diritti dei membri effettivi
Art. 9 Diritti della popolazione ecclesiastica
Art. 10 Cambiamento di categoria di appartenenza
Art. 11 Trasferimento ad altra Chiesa
Art. 12 Sospensione dei diritti
Art. 13 Cancellazione dal Registro di Chiesa

TITOLO IV
Organi

Art. 14 Organi della Chiesa

Sezione I
L'Assemblea

Art. 15 L'Assemblea
Art. 16 Le funzioni dell'Assemblea
Art. 17 L'Assemblea ordinaria
Art. 18 L'Assemblea straordinaria
Art. 19 La seconda convocazione dell'Assemblea
Art. 20 Il referendum
Art. 21 Il voto per posta

Sezione II
Il Consiglio di Chiesa

Art. 22 Il Consiglio di Chiesa
Art. 23 La composizione del Consiglio di Chiesa
Art. 24 Le riunioni del Consiglio
Art. 25 L'Anziano
Art. 26 Il Diaconato
Art. 27 La decadenza dei membri del Consiglio

Sezione III

Il Presidente dell'Assemblea

Art. 28 Il Presidente dell'Assemblea

TITOLO V
Il Pastore

Art. 29 Il Pastore e le sue responsabilità
 Art. 30 La nomina del Pastore
 Art. 31 La durata dell'incarico pastorale
 Art. 32 Il biennio di prova pastorale
 Art. 33 La soluzione anticipata dell'incarico pastorale
 Art. 34 Il voto di fiducia chiesto dal Pastore
 Art. 35 La mozione di sfiducia

TITOLO VI
I Ministeri

Art. 36 I Ministeri

TITOLO VII
Le Finanze

Art. 37 Le finanze della Chiesa

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I Approvazione e modifiche Statuto
 II Norma di rinvio

Appendice

Tipologie di maggioranze

PREAMBOLO COSTITUTIVO

La Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Rivoli, fondata nel 1954, si richiama esplicitamente all'eredità culturale e teologica ricevuta dalle Chiese battiste inglesi e americane del 1600.

I credenti in Gesù Cristo, che si riconoscono nella Confessione di Fede dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), dichiarano la loro costituzione in Chiesa Cristiana Evangelica Battista, con sede in Rivoli (Torino) viale Bassano, n°1 e si danno il seguente Statuto.

TITOLO I **La Chiesa**

Art. 1 La Chiesa

La Chiesa Battista di Rivoli rende testimonianza pubblica della sua fede e attesta la presenza evangelica nella città attraverso varie tipologie di attività:

- Culto
- Studio biblico e preghiera
- Scuola domenicale
- Formazione teologica
- Presentazione dei bambini
- Battesimo dei credenti
- Cena del Signore
- Benedizioni e/o celebrazioni di matrimoni
- Funerali
- Cura d'anime
- Diaconia reciproca
- Assistenza spirituale agli anziani, ai ricoverati nelle case di riposo e nei luoghi di cura, ai militari e a quant'altri necessitano di solidarietà fraterna
- Evangelizzazione
- Unione femminile
- Unione giovanile
- Divulgazione della cultura protestante
- Coinvolgimento nelle attività ecumeniche
- Ogni altra attività che possa rendere testimonianza pubblica della sua fede e che ne attesti la presenza evangelica nella città

TITOLO II **Il Battesimo e la Cena del Signore**

Art. 2 Il Battesimo

Il Battesimo nell'acqua, per immersione, è un atto con il quale il credente testimonia la propria conversione all'Evangelo e confessa la propria fede nel Signore Gesù Cristo risorto.

Il Battesimo è amministrato dalla Comunità dei credenti con formula trinitaria su proposta del Consiglio che avrà accettato la domanda del confessante, previa promozione di un colloquio sulla sua esperienza di fede e di eventuale corso di catecumenato concordato con il Pastore.

Il Battesimo è celebrato dal Pastore o, in sua sostituzione, da altro membro della Chiesa indicato dal Consiglio.

Art. 3 La Cena del Signore

La Cena del Signore mediante la condivisione comunitaria di pane e vino, è memoria dell'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo.

La Cena del Signore è amministrata da chi presiede il culto o da altro membro della Chiesa da questi invitato.

Ciascuno è libero di avvicinarsi alla Cena in virtù della propria confessione di fede in Gesù Cristo e della consapevolezza neotestamentaria dell'atto che compie.

TITOLO III I membri di Chiesa

Art. 4 L'appartenenza alla Chiesa

L'Assemblea riconosce due modi di appartenenza alla Chiesa:

- Membri effettivi
- Popolazione ecclesiastica

Art. 5 I membri effettivi

Sono membri effettivi di Chiesa quei credenti che:

- a) abbiano ricevuto il battesimo dei credenti nella nostra chiesa o provengano da altra chiesa battista membro dell'UCEBI
- b) provengano dal reciproco riconoscimento (BMV) o da altre chiese evangeliche in comunione con l'UCEBI
- c) siano stati riconosciuti tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Chiesa, dopo aver esaminato la domanda dell'interessato e assunto le opportune informazioni. Fatto salvo che si riconoscano nella confessione di fede, che siano impegnati nella vita della Chiesa, che la frequentino regolarmente e la sostengano con i loro doni spirituali, umani e con il contributo finanziario.

L'iscrizione nell'elenco dei membri effettivi di Chiesa viene deliberata dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice.

Gli elenchi nominativi e lo status di appartenenza risultano dal Registro dei membri di Chiesa tenuto ed aggiornato annualmente dal Consiglio di Chiesa.

Art. 6 La popolazione ecclesiastica

Formano la popolazione ecclesiastica coloro che si avvicinano alla vita della Chiesa: i simpatizzanti, i minori e coloro che sono presenti saltuariamente alle attività della Chiesa.

Art. 7 Le responsabilità dei membri effettivi

Tutti i membri di Chiesa sono responsabilmente impegnati a prendere parte alle attività della Chiesa, a darvi il proprio contributo umano, spirituale e finanziario in misura adeguata alle loro disponibilità e capacità.

Art. 8 I diritti dei membri effettivi

I membri effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo in tutte le delibere e votazioni che l'Assemblea di Chiesa mette all'ordine del giorno.

Art. 9 I diritti della popolazione ecclesiastica

La popolazione ecclesiastica ha diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e alle sue delibere con voce consultiva.

Art. 10 Cambiamento di categoria di appartenenza

Il Consiglio di Chiesa, dopo aver sentito l'interessato e tenuto conto della sua particolare situazione, ha facoltà di proporre alla successiva Assemblea l'inserimento nell'elenco della popolazione ecclesiastica, quel membro effettivo che non partecipi per un periodo di almeno due anni alle attività della Chiesa e non ottemperi agli impegni di cui all'articolo 7.

L'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di cambiamento venga effettuata dall'interessato, il Consiglio di Chiesa provvederà, autonomamente, al cambiamento di categoria di appartenenza e ne informerà l'Assemblea.

Art. 11 Trasferimento ad altra Chiesa

In caso di trasferimento ad altra Chiesa l'interessato ne informa, per propria iniziativa e per iscritto, il Consiglio di Chiesa, il quale ne prende atto, ne dispone la cancellazione dal Registro della Chiesa e ne informa l'Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 12 Sospensione dei diritti

I membri effettivi vedono sospeso il loro diritto all'elettorato attivo e passivo qualora non condividano più la Dichiarazione di Fede della Chiesa e, più in generale, le dottrine e i principi professati nelle Chiese Battiste Italiane o abbiano comportamenti in grave contrasto con le indicazioni evangeliche.

La sospensione dei diritti dei membri di Chiesa viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Chiesa, a scrutinio segreto e con l'approvazione della maggioranza dei due terzi dei membri effettivi.

La Chiesa manifesterà il proprio interessamento e la sollecitudine fraterna in vista del loro pronto reinserimento nella vita della comunità.

Art. 13 Cancellazione dal Registro di Chiesa

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Chiesa, delibera, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei membri effettivi, la cancellazione dal Registro dei Membri di Chiesa per evidente apostasia della fede.

Su richiesta esplicita dell'interessato, invece, sarà compito del Consiglio di Chiesa provvedere, autonomamente, alla cancellazione dal Registro dei Membri di Chiesa e informarne l'Assemblea.

TITOLO IV Organi

Art. 14 Sono organi della Chiesa:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Chiesa
- Il Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea e il Consiglio di Chiesa sono organi di governo della Chiesa;
Il Presidente dell'Assemblea ha la funzione di garante della Chiesa.

Sezione I
L'Assemblea

Art. 15 L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della Chiesa. Essa delibera su tutte le materie che riguardano l'attività ecclesiastica e le rappresentanze della Chiesa ed esprime il suo orientamento sugli argomenti sottoposti alla propria attenzione.

Art. 16 Le funzioni dell'Assemblea

La Chiesa si riunisce in Assemblea ordinaria due volte l'anno, indicativamente ad ottobre e a gennaio, per approvare le relazioni inerenti alle attività dell'anno precedente, programmare quelle del nuovo anno e approvare i bilanci consuntivo e preventivo. Le relazioni sottoposte all'approvazione dell'Assemblea sono coordinate dal Consiglio di Chiesa.

Il Pastore può presentare una propria relazione sulla vita spirituale della Comunità.

Il Presidente dell'Assemblea, in qualità di organo garante della Chiesa, presenta una propria relazione.

L'Assemblea si pronuncia con votazione a maggioranza semplice sulle diverse relazioni ad essa sottoposte.

L'Assemblea elegge, di volta in volta, un segretario verbalizzante. I verbali sono conservati in un apposito registro denominato Registro delle Assemblee di Chiesa.

Funzione dell'Assemblea è inoltre quella di eleggere il Pastore, gli organi di governo e le cariche di rappresentanza.

Art. 17 L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria di Chiesa deve essere convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio di Chiesa.

L'avviso di convocazione, recante l'indicazione dell'ordine dei lavori, deve essere recapitato agli interessati ed esposto in bacheca con un preavviso di almeno 15 giorni oltre che annunciato per due domeniche consecutive prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei membri effettivi. Le sue delibere sono valide se ricevono l'approvazione della maggioranza semplice, salvo i casi in cui il presente Statuto disponga diversamente.

Art. 18 L'Assemblea Straordinaria

La Chiesa si riunisce in Assemblea straordinaria per ogni altra questione che si ritenga di sottoporre alla sua valutazione fra un'Assemblea ordinaria e la successiva.

L'Assemblea straordinaria viene convocata su richiesta del Pastore e di un membro del Consiglio, o di tre membri del Consiglio, oppure di un terzo dei membri dell'Assemblea.

La data viene fissata dal Presidente d'intesa con il Consiglio. L'avviso di convocazione è effettuato con le stesse modalità dell'articolo precedente.

Per la validità della sua costituzione e delle delibere da essa assunte, si segue il metodo dell'Assemblea ordinaria.

Art. 19 Assemblea in seconda convocazione

Qualora l'Assemblea ordinaria o straordinaria non raggiungesse il "quorum" necessario per essere validamente costituita, essa è chiamata, in seconda convocazione, mezz'ora dopo ed è validamente costituita quando è presente un terzo dei membri effettivi.

Art. 20 Il Referendum

In vista di una delibera di particolare rilevanza per la vita e la testimonianza della Chiesa, il Consiglio può indire un referendum, fra i membri assenti con giustificata motivazione, per permettere loro di far presente la loro voce all'Assemblea. Il referendum deve essere richiesto da tre membri del Consiglio o da almeno dieci membri elettori. Il risultato, comunicato all'Assemblea, è computato ai fini della determinazione della maggioranza richiesta nel voto.

Art. 21 Voto per posta

Ove sia richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi, il membro di Chiesa, che si trovi nell'impossibilità di esercitare il suo diritto al voto con giustificata motivazione, ha facoltà di esprimerlo mediante comunicazione scritta, in busta chiusa, recapitata al Presidente dell'Assemblea.

Sezione II
Il Consiglio di Chiesa

Art. 22 Il Consiglio di Chiesa

Il Consiglio di Chiesa è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea ed è anche l'organo esecutivo di governo di tutta l'attività ecclesiastica fra due assemblee consecutive.

E' responsabile di tutte le questioni di rappresentanza finanziarie e amministrative che riguardano la Chiesa (rapporti con l'UCEBI, con le altre chiese Battiste e con le altre chiese evangeliche), dei rapporti interdenominazionali, dei rapporti locali. E' responsabile della gestione dei bilanci della Chiesa e della cura dei registri.

Redige ogni anno una relazione del suo operato e la presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 23 La composizione del Consiglio di Chiesa

Il Consiglio di Chiesa è formato da un numero dispari di componenti membri effettivi di Chiesa. Ne fanno parte:

- a) l'Anziano (che lo presiede);
- b) il Pastore;
- c) un numero di Diaconi proporzionale al numero dei membri effettivi di Chiesa tendenzialmente in ragione indicativa di uno ogni quindici, e, in ogni caso, non meno di tre.

Art. 24 Le riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce di norma sei volte all'anno e in ogni caso ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

La convocazione è effettuata dall'Anziano di sua iniziativa, o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri o il Pastore.

E' validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera con la maggioranza semplice. Le riunioni e le relative delibere sono verbalizzate sull'apposito registro delle riunioni del Consiglio, tenuto dal Segretario del Consiglio o da un suo sostituto.

Art. 25 L'Anziano

L'Anziano viene eletto dall'Assemblea, con la maggioranza semplice, fra i suoi membri che godono della fiducia della Chiesa.

L'Anziano collabora con il Pastore, lo sostituisce ogni volta che se ne presenti la necessità e presiede il Consiglio di Chiesa. Nel caso di assenza improvvisa o prolungata del Pastore provvede, in prima persona o con persona concordata con il medesimo, alla sua sostituzione e al coordinamento delle attività della Chiesa.

Dura nell'incarico cinque anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive, fatta eccezione l'eventuale mancanza di candidati.

Art. 26 Il Diaconato

L'Assemblea di Chiesa elegge, con la maggioranza semplice, i Diaconi ed il Cassiere tra i suoi membri effettivi con l'incarico di cooperare con il Pastore e con l'Anziano in tutte le materie che riguardano la vita e l'attività amministrativa e spirituale.

I Diaconi durano in carica tre anni, il Cassiere cinque e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive, fatta eccezione l'eventuale mancanza di candidati.

E' facoltà dell'Assemblea inoltre eleggere, su indicazione del Consiglio di Chiesa, due giovani della comunità, coordinati da un Diacono, per lo svolgimento della diaconia delle relazioni interne ed esterne. Essi cooperano per promuovere un'intensa vita comunitaria, rapporti di testimonianza e di servizio col mondo esterno.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte.

Art. 27 Decadenza dei membri del Consiglio

L'Anziano e i Diaconi decadono dal loro incarico qualora non partecipino alle attività della Chiesa per il periodo di due anni o siano assenti alle riunioni del Consiglio per un anno.

Sezione III

Il Presidente dell'Assemblea

Art. 28 Il Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea elegge al suo interno un Presidente con votazione a maggioranza semplice che ha funzione garante della Chiesa. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive, fatta eccezione l'eventuale mancanza di candidati.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Chiesa, convoca l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne garantisce lo svolgimento nel rispetto delle norme del presente Statuto.

Il Presidente inoltre, in qualità di garante della Chiesa, riferisce all'Assemblea nella sua relazione sull'operato del Consiglio di Chiesa, sullo svolgimento delle attività ecclesiastiche e ha funzione altresì di revisore amministrativo-contabile in materia di bilanci preventivi e consuntivi. Per quest'ultima funzione, il Presidente si avvarrà di due collaboratori da lui scelti annualmente tra i membri effettivi.

Sia il Presidente dell'Assemblea, sia i due revisori durante il loro mandato non possono essere membri del Consiglio di Chiesa.

In caso di assenze temporanee, sarà facoltà del Presidente scegliere un membro effettivo, non facente parte del Consiglio di Chiesa, che, secondo le direttive da lui indicate, lo potrà sostituire.

Qualora l'assenza dovesse prolungarsi per un anno, il Presidente dell'Assemblea decade.

TITOLO V

Il Pastore

Art. 29 Il Pastore e le sue responsabilità

Il Pastore è responsabile della predicazione, dello studio biblico, della cura spirituale di tutta la comunità. Insieme al Consiglio di Chiesa è responsabile di tutte le attività ecclesiastiche, delle iniziative intraprese e dei rapporti che la Chiesa intrattiene con le realtà presenti sul territorio.

Il Pastore presiede il culto, la Cena del Signore, amministra il Battesimo dei credenti, invoca sui bambini la benedizione del Signore, presiede ai matrimoni e ai funerali.

Con la collaborazione del Consiglio di Chiesa promuove la riflessione teologica in seno alla comunità e tutte quelle iniziative che rendano testimonianza della fede della Chiesa.

Nello svolgimento di tali funzioni, il Pastore può farsi coadiuvare dai membri di Chiesa che si rendano a tal fine disponibili.

Art. 30 La nomina del Pastore

La Chiesa nomina il Pastore fra le persone iscritte nel ruolo pastorale dell'UCEBI o, se diversamente, in accordo con il CE / UCEBI

La nomina avviene con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea di Chiesa e dopo aver preso gli opportuni contatti di informazione e di conoscenza con il candidato Pastore. Per deliberare la nomina o la conferma del Pastore è necessaria la maggioranza dei due terzi in assemblea di prima convocazione.

Art. 31 La durata dell'incarico pastorale

La nomina pastorale ha la durata di cinque anni e può essere confermata per non più di quindici anni consecutivi. Allo scadere di ogni quinquennio l'Assemblea valuta l'operato del Pastore e procede, con votazione a scrutinio segreto, alla eventuale conferma dell'incarico.

Art. 32 Il biennio di prova pastorale

Nel caso in cui un neo-Pastore svolgesse nella Chiesa di Rivoli il periodo di prova prescritto dal regolamento dell' UCEBI, tale periodo non viene contato nel quinquennio di incarico pastorale.

Al termine del biennio l'Assemblea esprime la sua valutazione sull'idoneità al ministero pastorale del candidato e sul suo operato e ne informa il Dipartimento di Teologia/CE. Tale valutazione non è assimilabile alla nomina del nuovo Pastore, per la quale si deve procedere a votazione separata.

Art. 33 Soluzione anticipata dell'incarico pastorale

Il Pastore può chiedere all'Assemblea la soluzione anticipata dell'incarico per motivi personali. L'Assemblea, ascoltate le motivazioni e accertato che i propositi siano irrevocabili, prenderà atto della decisione del Pastore.

Art. 34 Voto di fiducia chiesto dal Pastore

Il Pastore, qualora ne ravvisi validi motivi, può chiedere all'Assemblea un voto di fiducia sul suo operato.

La fiducia è confermata con la maggioranza dei due terzi in assemblea di prima convocazione. In caso contrario, il Pastore rassegnerà le dimissioni. La votazione è espressa a scrutinio segreto.

Art. 35 La mozione di sfiducia

Qualora si verificasse un grave conflitto con il Pastore e la Chiesa si trovasse nella situazione di dovere procedere alla votazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Pastore, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti i due terzi dei membri effettivi e la mozione di sfiducia è approvata se ottiene i due terzi dei voti, espressi a scrutinio segreto.

TITOLO VI I Ministeri

Art. 36 I Ministeri

La pluralità dei ministeri è espressione della ricchezza di vocazioni e di testimonianza di fede della Chiesa Battista.

I Ministri che attendono alle varie attività comunitarie sono eletti dall'Assemblea, fra i suoi membri effettivi, mediante votazione a maggioranza semplice. Essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive, fatta eccezione l'eventuale mancanza di candidati.

Nei casi previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della Legge 12 aprile 1995, n° 116, avente per oggetto "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)", la vocazione rivolta ai Ministri è, in particolare, quella di attendere all'assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia ed ad altri servizi a questi assimilati, all'assistenza spirituale ai ricoverati, ai detenuti, alla celebrazione dei matrimoni.

Trattandosi, in tali casi, di ministeri che hanno rilevanza nei confronti delle istituzioni e dei poteri civili e militari dello Stato Italiano e atteso il loro carattere altresì ufficiale e formale, i Ministri saranno eletti in relazione ai compiti ai quali sono chiamati e i loro nominativi segnalati all'UCEBI perché questa ne dia comunicazione agli organi statali competenti.

TITOLO VII Le Finanze

Art. 37 Le finanze della Chiesa

La Chiesa di Rivoli partecipa al Piano di Cooperazione dell'UCEBI. A questo scopo ogni membro fissa il proprio contributo finanziario, mensile o annuale, che si impegna ad onorare con responsabile puntualità. Il bilancio della Chiesa, oltre ai contributi personali, è alimentato dalle entrate delle offerte ai culti o alle altre riunioni e da eventuali doni. Le offerte straordinarie che vengono sollecitate dai vari organismi, con i quali la Chiesa intrattiene rapporti di solidarietà, devono essere approvate dal Consiglio e informata la prima Assemblea.

Disposizioni transitorie e finali

I Approvazione e modifiche Statuto

Il presente Statuto e le sue eventuali successive modifiche sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea.

Al fine di eventuali modifiche, l'Assemblea può delegare il Consiglio di Chiesa o nominare un'apposita commissione, composta da tre membri, che elabori le proposte di modifica sulla scorta degli indirizzi ad essa forniti dall'Assemblea stessa.

II Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla prassi comunemente accettata dalle Chiese Battiste aventi parte nell'UCEBI.

Appendice

Tipologie di maggioranze

Maggioranza semplice: è sufficiente che il numero dei favorevoli sia superiore a quello dei contrari.

Es.: su 30 votanti risultano:

Favorevoli	Astenuti	Contrari
12	15	3

In questo caso 12 voti, superiori a quelli contrari, sono sufficienti per approvare la deliberazione.

Maggioranza assoluta: è necessario che il numero dei favorevoli sia la metà più uno dei votanti.

Es.: su 30 votanti risultano:

Favorevoli	Astenuti	Contrari
16	3	11

In questo caso la deliberazione è approvata poiché 16 voti sono la metà più uno dei votanti.

Maggioranza qualificata: è necessario che il numero dei favorevoli corrisponda alla maggioranza qualificata stabilita.

Es.: maggioranza qualificata dei due terzi; su 30 votanti risultano:

Favorevoli	Astenuti	Contrari
20	0	10

In questo caso la deliberazione è approvata poiché 20 voti corrispondono alla maggioranza stabilita dei due terzi.